

STATUTO SOCIALE Dell'Associazione "ELFO AVVENTURE"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione denominata Elfo Avventure con sede nel Comune di Nonantola (Mo) Via Rimembranze n°18.

2) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

1) L'associazione si attua per lo Sviluppo dell'Istruzione, della Formazione, dell'Assistenza Sociale e della Beneficenza, a favore dei bambini orfani in paesi del terzo mondo o comunque in aree povere o disagiate, senza limitazioni di geografia, lingua, razza e religione.

Tale si adopera al fine di far crescere nella società, attraverso la divulgazione, soprattutto attraverso il mezzo informatico, di notizie, informazioni, stimoli concernenti spettacoli, mostre, concerti ed eventi nel mondo.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci ad altri progetti di assistenza, quali la realizzazione di scuole di vario grado ed indirizzo o presidi sanitari nelle aree sopra menzionate, senza fini di lucro. Organizza, altresì, momenti sportivi, culturali, con lo scopo di fornire occasioni di crescita, socializzazione ed orientati alla sensibilizzazione nei confronti di problemi del terzo mondo o per raccogliere fondi o aiuti destinati ai più bisognosi.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di svolgere attività nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'assistenza sociale e della beneficenza a favore di bambini poveri e disagiati.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10 comma 5, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

3) Sono compiti dell'associazione:

- i. Contribuire allo sviluppo culturale, formativo, sociale ed economico dei bambini poveri delle aree geografiche di volta in volta identificate come territorio dei progetti. Favorire il nascere di presidi didattici (scuole di vario grado ed indirizzo) e sanitari nei medesimi territori.
- ii. Perseguire le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, sesso, censo, religione, condizione sociale e politica dei beneficiari.
- iii. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente a forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- iv. Organizzare iniziative, serate, gare e manifestazioni ad ogni livello, servizi ed eventualmente attività culturali ad esse connesse atte a perseguire gli scopi dell'associazione medesima.
- v. Organizzare raccolte fondi per adozioni o sostegni a distanza di bambini o famiglie in difficoltà, o per donazioni nei confronti di altri enti e associazioni di carattere umanitario.
- vi. L'associazione potrà, altresì, effettuare, nel rispetto della natura non commerciale dell'attività svolta:
 - Raccolte occasionali di fondi e contributi come regolate e consentite dal d. lgs. n°460/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Attività occasionali quali tombole, feste, spettacoli, lotterie ed altre iniziative autorizzate dalle competenti autorità in materia, tese alla raccolta di fondi da destinare allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi volontari dei soci;
- b) Quota associativa versata dai soci annualmente;
- c) Contributi raccolti durante le attività sportive o culturali organizzate;
- d) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e d'istituzioni pubbliche;
- e) Eventuali introiti derivanti dalle attività descritti all'art. 2 comma 3, del medesimo (in particolare punti iv, v, vi);

- f) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) Eredità, donazioni e legati;
- h) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- i) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.

Art. 4 Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata: alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, indicando le proprie generalità e dichiarando di attenersi allo Statuto, all'eventuale regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali (eventualmente anche tramite mezzi telematici). Il socio deve, inoltre, annualmente versare la quota associativa, stabilita dal Comitato Direttivo.

Nel caso di socio non avente la maggiore età, questi è rappresentato da chi esercita la potestà genitoriale nei rapporti sociali.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

In caso di esclusione, il socio ha il diritto di ricorrere davanti all'assemblea dei soci, entro e non oltre trenta (30) giorni dall'avvenuta notifica della decisione, a pena di decadenza. Il Comitato direttivo deciderà a maggioranza, alla sua prima convocazione e tale decisione è inappellabile.

3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, sempre disponibile per la consultazione.

4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a. Decadenza, cioè perdita di qualcuno dei requisiti di base per i quali è avvenuta l'ammissione;
- b. Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) A versare, annualmente, la quota associativa;
- c) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) A mantenere comportamenti di buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi e degli altri soci.

2) I soci, maggiorenni, hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative;
- d) A votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- e) Ad essere informati sulle convocazioni assembleari;
- f) A conoscere e controllare le deliberazioni sociali, nonché il rendiconto.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) La Giunta Esecutiva, se nominata;
- e) Il Collegio Sindacale, se nominato.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

I titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Art. 8 L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione del residuo attivo dello stesso;
- b) Approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;

- c) Approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- d) Nomina i componenti degli organi direttivi dell'Associazione;
- e) Delibera l'esclusione dei soci;
- f) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi, lo reputi necessario;
- d) Allorché ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o almeno un quinto dei soci.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dal presenti;

Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

- Avviso affisso nella sede sociale dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- Avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione da convocarsi almeno 24 ore dopo.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale dell'assemblea può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire per scrutinio segreto.

Art. 9 Il Comitato direttivo.

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore ad undici (11) nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica fino a revoca o dimissioni.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

Dura in carica cinque (5) anni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

4) Al Comitato direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, spetta di:

- a) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- b) Redigere i rendiconti economici annuali;
- c) Stabilire la quota associativa annuale;
- d) Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- e) Approvare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) Formulare gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) Nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- h) Deliberare sulle domande di nuove adesioni, sospensione ed espulsione dei soci;
- i) Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Assemblea;
- j) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- k) Nominare, eventualmente, una Giunta Esecutiva al fine di snellire la procedura di ammissione a socio dell'Associazione.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza assoluta dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, votazione assunta per alzata di mano.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Comitato.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con altri mezzi, quali quelli informatici e telefonici.

In particolari casi di urgenza e necessità le consultazioni telefoniche o attraverso strumenti telematici possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio medesimo e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

La carica dura cinque (5) anni, ed è rieleggibile.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 Collegio dei revisori dei conti.

1) Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

I Revisori durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Devono avere specifiche competenze in campo amministrativo e contabile ed essere preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

2) Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

3) I compiti del Collegio dei Revisori sono:

- a) Esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) Controllare l'andamento amministrativo dell'organizzazione;
- c) Controllare la regola tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Le votazioni sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori redigono un apposito verbale.

Art. 13 Patrimonio

1) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelli del bilancio ordinario;
- c) Da versamenti volontari dei soci;
- d) Dalla quota, annuale, associativa;
- e) Da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- f) Da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) Da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) Da donazioni e lasciti;
- i) Da contributi d'impresе o privati;
- j) Da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- k) Da rimborsi derivanti da convenzioni.

2) Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto, da parte del Consiglio Direttivo, un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci.

I bilanci con i relativi allegati dovranno essere depositati presso la sede sociale nei dieci (10) giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio.

3) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a) Il dieci per cento (10%) al fondo di riserva;
- b) La parte eccedente la percentuale di cui sopra, alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
- c) È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

1) La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria.

La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze previste negli articoli precedenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea terrà conto di nominare uno o più Liquidatori.

2) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta da legge.

Art. 15 Controversie

1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

2) L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art.16 Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.